

# **COMUNE DI DOMUSNOVAS**

**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

## **REGOLAMENTO APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI"**

**(Adeguato alle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 e nella delibera ARERA n. 15/2022)**

# **INDICE**

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

- Art. 1 — Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 — Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 — Soggetto attivo
- Art. 4 — Soggetto passivo
- Art. 5 — Presupposto oggettivo
- Art. 6 — Definizione di locali imponibili
- Art. 7 — Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 — Definizione di aree imponibili
- Art. 9 — Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 — Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 — Vincolo di solidarietà

## **CAPO II**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES**

- Art. 12 — Composizione della tariffa e copertura dei costi
- Art. 13 — Commisurazione della tariffa
- Art. 14 — Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 — Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 — Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 — Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 — Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 — Tributo provinciale
- Art. 20 — Piano Finanziario

## **CAPO III**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 21 — Utenze domestiche
- Art. 22 — Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 — Utenze non domestiche

Art. 24 — Classificazione delle utenze non domestiche

#### CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 25 — Criteri per le riduzioni

Art. 26 — Criteri per le agevolazioni

Art. 27 — Criteri per particolari esenzioni

Art. 28 — Casi di riduzione ed agevolazione

Art. 29 — Casi di esenzione

Art. 30 — "Bonus sociale" per le utenze domestiche

#### CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 31 — Tributo giornaliero.

Art. 32 — Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

#### CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 33 — Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 34 — Dichiarazione per l'uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche

Art. 34 bis — Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

Art. 35 — Dichiarazione per le superfici con produzione di rifiuti speciali

Art. 36 — Termini per il pagamento del tributo

Art. 37 — Versamento del tributo

Art. 38 — Rimborsi e compensazione

Art. 39 — Funzionario responsabile

#### CAPO VII ACCERTAMENTI — SANZIONI — CONTENZIOSO

Art. 40 — Accertamenti

Art. 41 — Sanzioni

Art. 42 — Contenzioso

**CAPO VIII**  
**NORME TRANSITORIE**

Art. 43 — rateizzazione dei debiti non assolti

Art. 44 — Ulteriore rateizzazione dei versamenti ordinari

Art. 45 — Disposizioni finali e transitorie

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Istituzione della tassa annuale**

1. La tassa sui rifiuti è istituita in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

2. Sono, altresì, disciplinate le disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) che hanno riflessi sulla presente tassa sui rifiuti, nonché le disposizioni rilevanti del metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i.. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

### **Art. 3 Soggetto attivo**

1. Il Comune di Domusnovas è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

### **Art. 4 Soggetto passivo**

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In caso di presenza di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
5. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 5**

##### **Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

#### **Art. 6**

##### **Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiusa su almeno 3 lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono attive tutte le utenze dei servizi di acqua, luce e gas e non sono presenti arredi di alcun genere.

#### **Art. 7**

##### **Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati al recupero attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
  - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, solo se detti impianti sono ubicati in aree scoperte;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo, durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
- e. I fabbricati destinati alle attività di cui all'art. 2135 c.c. in cui si producono rifiuti relativi a dette attività (Rifiuti provenienti dall'agricoltura).

### **Art. 8**

#### **Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.
3. Sono, pertanto, escluse da tassazione, le aree scoperte operative relative ad attività che producono rifiuti che non possono essere conferiti al servizio pubblico.

### **Art. 9**

#### **Aree escluse dalla tassazione**

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

### **Art. 10**

#### **Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali**

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento o al recupero, in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITÀ	% abbattim.
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
Metalmecanici e fabbri	20%

Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	30%
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Marmisti e lapidei	30%

*(All'intera superficie dove si svolge una delle attività sopra elencate sarà applicata la percentuale di abbattimento ivi prevista che è determinata in rapporto alla diversa incidenza di rifiuti speciali prodotti da ogni categoria di utenza, ai sensi del comma 649, la riduzione prevista deve essere applicata alla sola quota variabile della tassa, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente e tramite soggetti autorizzati).*

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, sulla base della tipologia del rifiuto prodotto.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, così come individuati dal D.Lgs. n. 152/2006, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

#### **Art. 11**

#### **Vincolo di solidarietà**

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

### **CAPO II**

#### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

#### **Art. 12**

#### **Composizione della tariffa e copertura dei costi**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e di tutte le componenti di costo previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali componenti positive individuate dalle disposizioni relative al prelievo sui rifiuti.

3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con



apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

### **Art. 13**

#### **Commisurazione della tariffa**

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

### **Art. 14**

#### **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.

2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge.

4. I coefficienti previsti alla tabella 1b dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono non essere considerati; quelli previsti alla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.

### **Art. 15**

#### **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività ed alla tipologia del rifiuto prodotto dalle specifiche superfici imponibili, avendo riguardo anche alla destinazione delle superfici medesime.

2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo ed il

massimo tra quelli previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, salvo ulteriori deroghe.

4. I coefficienti previsti dalle tabelle 3b e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.

#### **Art. 16**

##### **Determinazione della superficie imponibile**

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, purché dall'applicazione della TARI non emerga un diverso ammontare della tassa dovuta.

3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a ml 1,5.

4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

#### **Art. 17**

##### **Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti o stoccati rifiuti in quanto aree operative.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

#### **Art. 18**

##### **Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e la corrispondente entrata, rappresentata dal contributo che il MIUR versa al Comune, è decurtata dal totale dei costi che devono trovare copertura con le tariffe.

3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

**Art. 19**  
**Tributo provinciale**

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo.

**Art. 20**  
**Piano finanziario**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario, con riferimento alle disposizioni dettate dalla delibera n. 443/2019 e s.m.i. di ARERA, nonché dalle disposizioni correlate relative alla TARI.
  2. Sulla base del piano finanziario (PEF) e delle altre componenti da iscrivere nel PEF, ai sensi della normativa vigente, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  3. Il Consiglio Comunale, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario ed alle disposizioni predette.
- Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione del PEF coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

**CAPO III**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

**Art. 21**  
**Utenze domestiche**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in base ai seguenti criteri

<b>Superficie</b>	<b>N. componenti</b>
fino a mq. 45	1
> di mq. 45 fino a mq. 60	2
> di mq. 61 fino a mq. 75	3
oltre mq. 75	4

## **Art. 22**

### **Classificazione delle utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

## **Art. 23**

### **Utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni.

2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

## **Art. 24**

### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.

2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, come coordinata con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale).

## **CAPO IV**

### **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

## **Art. 25**

### **Criteri per le riduzioni**

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;

b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;

c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

## **Art. 26**

### **Criteri per le agevolazioni**

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;

b. alla quantità di rifiuti che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

## **Art. 27**

### **Criteri per particolari esenzioni**

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

- a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
- b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, nel rispetto del divieto degli "aiuti di Stato";
- c. applicando specifiche disposizioni dettate dalla normativa vigente in ambito di fiscalità locale.

## **Art. 28**

### **Casi di riduzione ed agevolazione**

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:

- a. del 50% per le utenze domestiche, attive nei servizi di luce, acqua ed elettricità, tenute a disposizione esclusivamente in uso ai proprietari non residenti.
- b. del 50 per cento per locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
- c. del 70 per cento nel caso di unità abitative presenti al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella predetta zona perimetrata o di fatto servita, sia superiore a 100 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
- d. di un dodicesimo per ogni mese di interruzione del servizio, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in ogni caso la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;
- e. del 10 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f. del 50 per cento per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto, in ragione della minore attitudine a produrre rifiuti;

Per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995, il tributo è ridotto del 50% per le attività commerciali ed artigianali o a queste assimilabili, aventi la sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono oltre 6 mesi, con locali situato al piano terra con vetrina'.

3. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.

4. Le riduzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono cumulabili con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.

## **Art. 29**

### **Casi di esenzione**

1. Nel rispetto dei criteri dettati dalla Legge n. 147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni:

- a. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune;

- b.esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
- 2.L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni. In assenza di richiesta preventiva, l'agevolazione non può essere concessa.
3. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la loro copertura è assicurata da risorse derivanti da altri proventi della fiscalità comunale.

### **Art. 30**

#### **"Bonus sociale" per le utenze domestiche**

- 1.Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
- 2.Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..

## **CAPO V**

### **DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

#### **Art. 31**

##### **Tributo giornaliero**

- 1.Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti da tali soggetti.
- 2.L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
- 3.La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
- 4.La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365/366) e maggiorando il risultato del 20%.
- 5.Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.
- 6.Il tributo sui rifiuti non è dovuto per le occupazioni di suolo pubblico di aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, assoggettate al canone unico calcolato in via temporanea, ai sensi dell'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019.

#### **Art. 32**

##### **Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive**

- 1 In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

#### **Art. 33**

## **Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6, all. A TQRIF, delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

4. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di

erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

#### **Art. 34**

##### **Dichiarazione per l'uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche**

1. In conformità alle previsioni di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 (cd Testo Unico Ambientale — TUA) le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 che non intendono avvalersi del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, devono presentare apposita istanza all'ufficio comunale, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono essere escluse dal predetto servizio pubblico.

2. Le utenze non domestiche di cui al comma 1, devono dichiarare di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per un periodo non inferiore a due anni.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, deve essere presentata al Comune entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui l'utenza non domestica intende usufruire del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 34 bis**

##### **Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviate a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

#### **Art. 35**



### **Dichiarazione per le superfici con produzione di rifiuti speciali**

1. Le imprese che producono rifiuti speciali, al fine dell'esclusione dalla tassazione della TARI delle superfici ove si producono detti rifiuti, sono tenute alla presentazione di specifica dichiarazione con cui comunicano al Comune la situazione dettagliata con apposita planimetria, entro il termine di 30 giorni dall'occupazione dei locali.

2. Sono considerati rifiuti speciali quelli specificatamente indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 che individua anche i rifiuti da considerarsi urbani o equiparati a questi, come indicate all'allegato L-quinquies della parte IV del decreto ambientale.

3. Sono escluse dall'imposizione TARI anche le attività espressamente indicate all'allegato L-quinquies del comma precedente, con particolare riferimento alle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, come previsto anche all'art. 183, comma 1, b-sexies, del richiamato D.Lgs. n. 152/2006.

### **Art. 36**

#### **Termini per il pagamento del tributo**

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le scadenze determinate dal Comune.

2. Ordinariamente l'importo del tributo annuale dovuto dal contribuente viene suddiviso in 4 (quattro) rate bimestrali nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'emissione degli avvisi di pagamento avviene nello stesso anno a cui si riferisce il tributo;
- le prime 3 (tre) rate costituiscono l'acconto calcolato in base alle ultime tariffe approvate;
- la quarta costituisce il saldo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

3. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il termine di scadenza determinato per la prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

5. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

7. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

#### **Art. 37**

##### **Versamento del tributo**

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini dovuti la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.

#### **Art. 38**

##### **Rimborsi e compensazione**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. A seguito dell'istanza scritta del contribuente, ma senza ulteriori richieste, l'ente procederà alla compensazione del credito nel primo avviso di pagamento emesso oppure al rimborso dello stesso.

#### **Art. 39**

##### **Funzionario responsabile**

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI).
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **CAPO VII**

#### **ACCERTAMENTI – SANZIONI - CONTENZIOSO**

#### **Art. 40**

##### **Accertamenti**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 41**

##### **Sanzioni**

In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

**Art. 42**  
**Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

**Art. 43**  
**Rateizzazione dei debiti non assolti**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso.

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER)

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal

beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

3 Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento.

5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

#### **Art. 44**

##### **Ulteriore rateizzazione dei versamenti ordinari**

1. Gli utenti che diano prova di una delle situazioni di seguito indicate, possono usufruire della possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dell'avviso di pagamento:

a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) l'importo addebitato superiori del 30%, il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

2. Il comune, pervenuta la richiesta di dilazione, per i casi cui al comma 1, provvederà a trasmettere all'utente i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. La richiesta di rateizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata entro il termine di versamento indicato nell'avviso di pagamento.

4. Le somme dovute, a seguito di accoglimento della domanda di rateizzazione, possono essere maggiorate:

- degli interessi di dilazione che non verranno applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) del comma 1 sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al comune;

- degli interessi di mora a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

5. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

6. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

#### **CAPO VIII**

## **NORME TRANSITORIE**

### **Art. 45**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.